

Robt. Cirioque


ACCADEMIA FILARMONICA

STATUTO SOCIALE

Au.

Capo

456061



005168

La società Accademia Filarmonica, fondata in Casale il 28 Novembre 1827, ha lo scopo di raccogliere quanti ne fanno parte in abituale amichevole convegno, procurare la lettura di libri e giornali, coltivare il gusto della musica, promuovere trattenimenti familiari e dare opera efficace in varie forme per la diffusione della cultura fra i soci.

Essa è apolitica; nei suoi locali non potranno tenersi adunanze di carattere politico.

La società è regolata dal presente statuto:

DEI SOCI

ART. 1 - Può essere socio dell'Accademia Filarmonica che, impegnandosi all'osservanza del presente statuto, abbia presentato domanda di ammissione e ne abbia avuto l'accettazione.

ART. 2 - I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari ed Aggregati, e sono soggetti al pagamento delle quote sociali stabilite dall'Assemblea.

ART. 3 - Possono acquistare la qualifica di Fondatori i soci Ordinari che appartengono ininterrottamente alla società da almeno cinque anni, facendone domanda al Consiglio di Amministrazione e versando il contributo una tantum a stabilirsi a sensi dell'art. 14.

La quota annuale dei soci Fondatori è uguale a quella dei soci Ordinari.

In caso di scioglimento della società, i soci Fondatori regolarmente iscritti al momento dello scioglimento assumeranno la veste di liquidatori e disporranno delle attività e saranno responsabili delle

passività esistenti procedendo alla liquidazione secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18.

La qualifica di socio Fondatore non è trasmissibile a nessun titolo né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 4 - I soci Fondatori che per trasferimento di residenza abbiano cessato di far parte della società, potranno rientrare in essa riprendendo la loro qualifica di soci Fondatori senza pagare di nuovo il contributo fisso.

I soci Ordinari che per trasferimento di residenza abbiano cessato di far parte della società, potranno rientrare in essa senza pagare di nuovo la quota di ingresso. In entrambi i casi dovrà essere presentata domanda di riammissione.

ART. 5 - I soci Ordinari o Fondatori aventi più di settanta anni che appartengono alla società da oltre dieci anni e i pensionati che non esercitino alcuna attività produttiva potranno ottenere, a loro domanda, di pagare la quota annuale ridotta a metà.

ART. 6 - Possono essere iscritti in qualità di soci Aggregati :

- a) coloro che non hanno dimora abituale nel territorio del Comune di Casale Monferrato ;
- b) gli Ufficiali in S.P.E. ;
- c) i congiunti maschi dei soci con essi conviventi che abbiano raggiunto gli anni venticinque ;
- d) gli studenti di età inferiore ai venticinque anni.

I soci Aggregati pagano la metà della quota dei soci Ordinari senza tassa di ingresso ; tale tassa è però dovuta nel caso di passaggio alla categoria dei soci ordinari.

I soci Ordinari o Fondatori che si trasferiscano fuori del Comune di Casale possono, a loro domanda, passare nella categoria dei soci Aggregati, salvo rientrare nelle rispettive categorie quando tornino a risiedere a Casale.

ART. 7 - Gli Ufficiali in servizio attivo nelle Forze Armate dello Stato di stanza a Casale Monferrato potranno essere ammessi cumulativamente a frequentare le sale della società in base ad accordi da stipularsi tra i Comandanti dei rispettivi Corpi e il Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - Chi desidera essere ammesso alla Società quale socio Ordinario od Aggregato deve presentare al Consiglio una domanda corredata da tutti i dati richiesti nell'apposito stampato, controfirmata per presentazione da due soci Fondatori od Ordinari.

La domanda del richiedente sarà affissa nelle sale della società in apposita tabella per un periodo non inferiore a quindici giorni, durante i quali i soci potranno far pervenire al Consiglio le loro eventuali osservazioni scritte o verbali. Durante i quindici giorni suddetti il Presidente potrà incaricare un membro del Consiglio o un socio Fondatore od Ordinario di riferire in merito all'apposita Commissione.

La domanda sarà esaminata e votata da una Commissione composta dal Consiglio di Amministrazione, dal relatore se non fa parte del Consiglio, e da cinque soci Fondatori od Ordinari che appartengano alla società da almeno tre anni, nominati ogni anno dall'Assemblea ordinaria.

La votazione sarà valida con la presenza di almeno nove membri; essa avverrà a scrutinio segreto e la domanda si intenderà accettata se

abbia ottenuto la maggioranza assoluta di votanti. La domanda che ottenga la parità di voti favorevoli e contrari sarà riesaminata nell'adunanza successiva; nel caso che anche in questa seconda adunanza risulti parità di voti, la domanda si intenderà respinta.

ART. 9 - Il vincolo sociale inizierà per tutti i soci dal primo giorno del trimestre in corso al tempo della ammissione.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente presso la sede dell'Accademia almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio sociale prevista dal successivo art. 14. In difetto il socio dimissionario sarà tenuto al pagamento della quota sociale anche per l'esercizio successivo.

In caso di trasferimento di residenza in altra città, il vincolo sociale cessa con il trimestre in corso.

Tutti i soci maggiorenni godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dei diritti di elettorato attivo e passivo salvo quanto previsto dall'art. 2 per la qualifica di socio Fondatore.

ART. 10 - La quota annuale deve essere pagata a trimestri anticipati. Il socio che si rendesse moroso per due trimestri consecutivi verrà formalmente invitato al pagamento con lettera del Presidente. Ove il socio non ottemperi ai suoi obblighi entro due mesi senza giustificato motivo, la pratica relativa sarà rimessa al legale del sodalizio.

Il Consiglio potrà radiare dalla società i soci che si siano mantenuti morosi per oltre un anno senza giustificato motivo. In ogni caso resterà però fermo nel socio o chi per esso l'obbligo del pagamento delle quote sociali per tutto l'esercizio in corso al momento della radiazione.

ART. 11 - Chi venendo meno ai doveri dell'educazione o della moralità si renda indegno di appartenere alla società, ne sarà espulso mediante motivata deliberazione della Commissione costituita per l'accettazione dei soci, con le stesse modalità e formalità, su convocazione del Presidente.

ART. 12 - Ogni socio ha libero accesso alle sale della società in qualsiasi occasione. Può anche introdurre, per un periodo non superiore agli otto giorni e dandone preventivo avviso al Consiglio, persona non residente a Casale. Egli risponde del contegno del suo invitato ed è tenuto a manlevare la Società da qualsiasi richiesta venisse proposta dall'ospite stesso a seguito di incidenti o infortuni anche per l'uso delle attrezzature e del materiale sociale.

Sono ammesse a frequentare le sale della società anche le famiglie dei soci con tutti i congiunti conviventi eccettuati quelli di cui all'art. 6 lettera c).

I figli dei soci di età inferiore agli anni quattordici possono frequentare le sale della società solo se accompagnati da uno dei genitori o da un socio che ne abbia la sorveglianza.

In occasione di manifestazioni ogni socio può chiedere al Consiglio biglietti di invito per i suoi ospiti purchè non residenti a Casale.

DELLE ASSEMBLEE

ART. 13 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si compone dei soli soci Fondatori, Ordinari ed Aggregati.

I soci sono convocati in Assemblea generale mediante invito personale scritto che deve essere spedito o recapitato a domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza con indicazione dell'ordine del giorno.



Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea, con delega scritta, da un altro socio che non faccia parte del Consiglio. Nessuno può rappresentare per delega più di due soci.

ART. 14 - Premesso che l'esercizio sociale si inizia il primo aprile e termina il trentun marzo di ogni anno, l'Assemblea ordinaria si raduna una volta all'anno nel mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la nomina dei membri della commissione per l'accettazione di nuovi soci, per la determinazione, quando occorra, delle quote annuali, delle quote di ingresso e delle quote di passaggio alla categoria dei soci Fondatori, e, quando si renda necessario per scadenza del triennio, dimissioni o integrazione, per la nomina del Presidente e dei Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria si raduna inoltre tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando almeno venti soci ne facciano domanda per iscritto; in tale ultimo caso il Consiglio dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro venti giorni.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle votazioni sull'approvazione dei conti.

ART. 15 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga personalmente o per delega almeno un terzo dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

ART. 16 - L'Assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche dello Statuto e sull'emissione di obbligazioni.

ART. 17 - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega almeno i due terzi dei soci ; occorrendo una seconda convocazione questa dovrà essere fissata a distanza di almeno cinque giorni dalla prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervenga personalmente o per delega almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono raccogliere il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

ART. 18 - L'eventuale deliberazione di scioglimento della Società potrà essere presa da una Assemblea generale straordinaria espressamente convocata e per la sua validità occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

Se la partecipazione al voto è inferiore ai 2/3 degli aventi diritto l'Assemblea verrà riconvocata a distanza di almeno 30 giorni e la delibera assunta vincolerà tutti i soci qualunque sia il numero dei votanti.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo alla Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art . 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19 - L'Amministrazione della Società spetta ad un Consiglio composto di sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Del Consiglio devono far parte almeno quattro soci Fondatori.

ART. 20 - L'Assemblea dei soci nomina a scrutinio segreto con unica votazione il Presidente e i sei Consiglieri. Le schede per la votazione, munite dello stemma dell'Accademia, dovranno essere fornite dal Consiglio durante l'assemblea senza indicazione di nomi.

Ogni voto diversamente espresso è nullo.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere Economo e il Direttore.

ART. 21 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione comportanti un onere finanziario devono essere prese con l'intervento del Tesoriere Economo; eventuali decisioni prese in sua assenza devono essergli comunicate immediatamente ed egli può farvi opposizione.

Nelle deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 22 - Qualora il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno di cinque, deve convocarsi l'Assemblea ordinaria per la sua integrazione.

I membri eletti per integrazione scadono col Consiglio di cui sono stati chiamati a far parte.

ART. 23 - Il Consiglio provvede all'esecuzione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dall'Assemblea; veglia sulle riscossioni e lo impiego dei proventi della Società; autorizza il

Presidente alla stipulazione dei contratti ; prepara ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo e li presenta all'approvazione dell'Assemblea ; stabilisce le tasse per i giuochi permessi che dovranno risultare da tabelle esposte nelle sale della società ; emana i regolamenti occorrenti per l'ordine e il decoro della società ; raduna l'Assemblea in tutti i casi previsti dallo statuto ed in tutti quegli altri in cui lo ritenga necessario ; fissa il numero e le date delle veglie, conferenze, accademie musicali e feste in rapporto alle somme per tali scopi stanziare in bilancio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della Società. Esso è liberamente consultabile da tutti i soci.

Durante la vita della Società è vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24 - Il Consiglio può concedere l'uso dei locali a Enti o a terzi in occasioni eccezionali che tornino a decoro della Città. A queste manifestazioni o riunioni tutti i soci hanno diritto di intervenire. Eventuali inviti a persone non socie possono essere fatti esclusivamente dal Presidente, sentito il parere del Consiglio.

Il Consiglio può anche concedere l'uso dei locali sociali per riunioni private a soci in occasione di matrimoni o feste familiari.

ART. 25 - Le cariche del Consiglio sono gratuite. I membri del Consiglio sono solidalmente responsabili di qualunque spesa non regolarmente approvata.



DEL PRESIDENTE

ART. 26 - Il Presidente ha la rappresentanza della società; egli convoca il Consiglio, presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio, stipula i contratti, firma i verbali e i mandati di pagamento e rappresenta in giudizio la società.

In caso di sua assenza o impedimento le stesse facoltà competono al Vice Presidente e, in sua assenza o in caso di suo impedimento, al Consigliere anziano. Si intende Consigliere anziano il più anziano di carica e, in caso di parità, il più anziano di età.

ART. 27 - Il Presidente non può ordinare nessuna spesa senza il consenso o la ratifica del Consiglio; in caso contrario ne risponde in proprio.

DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO

ART. 28 - Il Consigliere Segretario è incaricato della corrispondenza e svolge le funzioni di Segretario delle Assemblee e del Consiglio. Redige e firma col Presidente i verbali delle adunanze della Assemblea e del Consiglio; provvede, ove necessario, alla notifica delle deliberazioni agli interessati.

Esercita le funzioni di bibliotecario.

DEL CONSIGLIERE TESORIERE ECONOMO

ART. 29 - All'Economo è affidato il buon andamento finanziario della società. Egli tiene i libri e i registri della contabilità, sorveglia il regolare andamento della cassa e prepara i bilanci da sottoporre al Consiglio, cura le esazioni, paga i mandati, provvede all'impiego dei fondi secondo le deliberazioni del Consiglio, tiene il registro delle esazioni e

dei pagamenti e conserva i relativi mandati debitamente firmati.

Tutte le operazioni contabili devono essere vistate dall'Economo il quale è tenuto a riscontrarne la regolarità.

DEL CONSIGLIERE DIRETTORE

ART. 30 - Il Consigliere Direttore coadiuva il Presidente, Il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere Economo nelle loro mansioni, vigila sull'osservanza del Regolamento interno da parte dei soci e dei frequentatori, sul buon andamento dei servizi e sulla conservazione del mobilio e del materiale della società. Riferisce al Presidente circa gli inconvenienti che riscontri nell'andamento della società.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31 - Nei locali della società vi sono sale destinate specialmente alla lettura, alla conversazione ed al gioco nel modo che sarà stabilito del Regolamento interno da emanarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 32 - I locali della società, la loro pulizia ed ogni servizio saranno affidati al custode ed agli inservienti che verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I diritti e doveri del custode e degli inservienti saranno determinati dal Regolamento interno.

ART. 33 - Non possono essere asportati dai locali della società giornali, libri ed altri oggetti ad essa appartenenti se non nei modi stabiliti dal Regolamento interno.

ART. 34 - Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno daranno luogo a richiamo scritto da parte del Presidente. In caso di reiterato abuso si procederà a termini dell'art.

11.

ART. 35 - Il presente Statuto ha efficacia dalli 01.01.1994 per quanto riguarda le norme di cui alla legge 24.12.1993 n°537 e dalli 01.01.1998 per quanto riguarda le norme facenti riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n°460.

Per le restanti norme dalla data di approvazione 22 dicembre 1998.


Casale Monferrato li 22 dicembre 1998

Il Presidente

Il Segretario

Teresa Cerutti Novarese

Carlo Capra



REGISTRO DELLE SOCIETA' S.p.A.

REGISTRO DELLE SOCIETA' S.p.A. MONFERRATO

LIBRO 29 DIC. 1998 N° 5168 SERIE 3

ESATTE L. (Duecentocinquanta lire)



Assemblea Generale Straordinaria

Del: 22 dicembre 1958

L'ora 1958 di 22 dicembre alle
ore 21,30 si è radunata in sede
convocazione l'Assemblea Generale
Straordinaria dell'Accademia Filar-
musica regolarmente convocata
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Approvazione delle modifiche
agli artt. 3/6/9/10/12/13/18/23/35
dello Statuto Sociale

Sono present: il Presidente rip. e Ter-
renti: Novarese, i Lauripiani: Lapre,
Maffiol, Pozzo, De Repibus, De Petris
nonché personalmente e per delega
94 soci.

Il Presidente dichiara aperte le
sedute e chiama a fungere de
fepetaris l'ex. Carlo Lapre; passa
quindi le parole al Lauripiano inf.
Giorgio De Repibus per la lettura
delle proposte di modifiche agli
artt. dello Statuto citati nell'Ordine
del giorno.





L'ing. De Petrini legge il testo degli
art. con le mod. f. che proposte
del Consiglio; si apre quindi
la discussione nella quale inter-
viene per i soc. abbt. Concesse,
abbt. Ottolenghi, avv. Boverio, rif.
Cerrato, avv. Leprie, rif. Maffioli,
abbt. De Petrini.

Viene messo ai voti il progetto
di mod. f. ce degli art. 3/6/9/
10/12/13/18/23/35/ dello Statuto
Sociale, proposto dal Consiglio, che
viene approvato all'unanimità
dei presenti dall'Assemblea nel
testo che di seguito si trascrive,
fatto trascrivendo il testo:

ART. 3 - Possono acquistare la qualifica di fon-
datore i soci Ordinari che appartengano
immediatamente alla società da almeno
cinque anni, prendendo dimora al Cas-
sio di Amministrazione e versando il contri-
buto una tantum a stabilirsi a sensi dell'art.
14.

La quota annuale dei soci Fondatori è egua-
le a quella dei soci Ordinari.



In caso di scioglimento della società, i soci Fondatori regolarmente iscritti al momento dello scioglimento assumeranno le veste di liquidatori e disporranno delle attività e saranno responsabili delle passività esistenti procedendo alla liquidazione secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18.


La qualifica di socio fondatore non è trasmissibile a nessun titolo né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 6 - Possono essere iscritti in qualità di soci Aggregati:

- a) coloro che non hanno dimora abituale nel territorio del Comune di Soale Mauriziano;
- b) Gli ufficiali in S.P.E.;
- c) I congiunti maschi dei soci con essi coniuventi che abbiano raggiunto gli anni venticinque;
- d) Gli studenti di età inferiore ai venticinque anni.

I soci Aggregati pagano la metà della quota dei soci Ordinari senza Tassa di ingresso; tale tassa è però dovuta nel caso di passaggio alla categoria dei soci Ordinari.

I soci Ordinari o Fondatori che si Trasferiscono



Juori del Comune di Casale passano, a loro discrezione, passare nella categoria dei soci Aggregati, salvo rientrare nelle rispettive categorie quando tornino a risiedere a Casale.

ART. 9. Il vincolo sociale inizierà per tutti i soci dal primo giorno del trimestre in corso al tempo della ammissione.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente presso la sede dell'Accademia almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio sociale prevista dal successivo art. 14. In difetto il socio dimissionario sarà tenuto al pagamento della quota sociale anche per l'esercizio successivo. In caso di trasferimento di residenza in altra città, il vincolo sociale cessa con il trimestre in corso.

Tutti i soci maggiorenni godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dei diritti di elettorato attivo e passivo salvo quanto previsto dall'art. 2 per la qualifica di socio fondatore.

ART. 10. La quota annuale deve essere pagata a trimestri anticipati. Il socio che si


rendere moroso per due trimestri consecuti:
vi verrà formalmente invitato al pagamento
con lettera del presidente. Ovvero se soci non
ottemperano ai suoi obblighi entro due mesi sen-
za giustificato motivo, la pratica relativa
sarà rimessa al legale del sodalizio.

Il Consiglio potrà radiare dalla società i soci
che si siano mantenuti morosi per oltre un an-
no senza giustificato motivo. In ogni caso re-
sterà però fermo nel socio o chi per esso l'obbl-
igo del pagamento delle quote sociali per tutto
l'esercizio in corso al momento della radiazio-
ne.

ART. 12- Ogni socio ha libero accesso alle sale del
la società in qualsiasi occasione. Può anche intro-
durlo, per un periodo non superiore agli otto gior-
ni e dandone preventivo avviso al Consiglio, per
sua non residente a Casale. Egli risponde del
contegno del suo invitato ed è tenuto a man-
tere la Società da qualsiasi richiesta venisse
proposta dall'ospite stesso a seguito di inciden-
ti o importuni anche per l'uso delle attrezzature
e del materiale sociale.

Sono ammesse a frequentare le sale della so-
cietà anche le famiglie dei soci con tutti i congiun-





ti conviventi eccettuati quelli di cui all'art. 6 lettera c).

- I figli dei soci di età inferiore agli anni quattordici possono frequentare le sale della società solo se accompagnati da uno dei genitori o da un socio che ne abbia la sorveglianza.

In occasione di manifestazioni ogni socio può chiedere al Consiglio biglietti di invito per i suoi ospiti purché non residenti a Basile.

ART. 13 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si compone dei soci Fondatori, Ordinari ed Aggregati.

I soci sono convocati in Assemblea generale mediante invito personale scritto che deve essere spedito o recapitato al domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza con indicazione dell'ordine del giorno.

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea, con delega scritta, da un altro socio che non faccia parte del Consiglio. Nessuno può rappresentare per delega più di due soci.

ART. 19 - L'Amministrazione della Società spetta ad un Consiglio composto di sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria che durano in carica Tre anni e sono rieleggibili.

Del Consiglio devono far parte almeno quattro soci Fondatori.

ART. 23 - Il Consiglio provvede all'esecuzione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dall'Assemblea; veglia sulle riscossioni e lo impiego dei proventi della Società; autorizza il Presidente alla stipolazione dei contratti; prepara ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo e li presenta all'approvazione dell'Assemblea; stabilisce le Tasse per i giochi permesse che dovranno risultare da Tabelle esposte nelle sale della Società; emana i regolamenti occorrenti per l'ordine e il decoro della Società; raduna l'Assemblea in tutti i casi previsti dallo statuto ed in tutti quegli altri in cui lo ritenga necessario; fissa il numero e le date delle veglie, conferenze, accademie musicali e feste in rapporto alle somme per tali scopi stanziato in bilancio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e sobrio la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della Società. Esso è liberamente consultabile da tutti i soci. Durante la vita della Società è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,





riserve o capitali salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 35 - Il presente Statuto ha efficacia dalli

01.01.1994 per quanto riguarda le norme di cui
alla legge 24.12.1993 n° 537 e dalli 01.01.1998

per quanto riguarda le norme facenti riferimen-
to al D.lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.

Per le restanti norme dalla data di approva-
zione 22 dicembre 1998.

Null'altro essendo da deliberare
la seduta è tolta alle ore 23

Il Presidente
Pellecchia

Il Segretario
Pellecchia

